

Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2015, n. 1-2299

Approvazione nuovo Statuto di S.C.R. Piemonte S.p.A. - Modifica del sistema di governance ex lege regionale 30 dicembre 2014, n. 24.

A relazione dell'Assessore De Santis:

La società SCR – Piemonte S.p.A., società di capitali interamente partecipata dalla Regione Piemonte, è stata istituita con Legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 con l'obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità.

SCR Piemonte svolge la sua attività in favore della Regione ma anche e dei seguenti soggetti aventi sede nel suo territorio:

- enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e agenzie territoriali per la casa;
- enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e aziende del servizio sanitario regionale.

Nell'espletamento delle sue funzioni SCR Piemonte opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.

Con particolare riferimento al sistema di governance, la Legge regionale del 7 maggio 2013, n. 8 (Legge Finanziaria per l'anno 2013), aveva disposto il passaggio al c.d. sistema dualistico, disciplinato al paragrafo V della Sezione VI bis del Libro V del codice civile, caratterizzato da un Consiglio di Sorveglianza, avente poteri di controllo, e un Consiglio di Gestione, con competenza esclusiva nella gestione sociale.

Tale scelta era finalizzata a garantire maggiore presidio diretto e forte impegno da parte della Regione nelle scelte strategiche e nella definizione degli obiettivi della centrale di committenza.

Con Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24 è stata nuovamente modificata la Legge regionale 6 agosto 2007 n. 19, prevedendo di ripristinare il modello di amministrazione e controllo c.d. tradizionale, previsto nella Sezione VI del Libro V del codice civile, al fine di ottimizzare le procedure inerenti il funzionamento di SCR SPA garantendo, fra l'altro, maggiore terzietà nei rapporti con la Società senza promiscuità di ruoli.

La struttura di governance, basata sul sistema tradizionale, è caratterizzata da:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
- Collegio Sindacale.

I componenti del CdA saranno nominati, come da previsione statutaria, direttamente ex art. 2449 cc. dalla Regione Piemonte, socio unico di SCR.

Alla luce di quanto fin qui descritto, nell'ambito della modifica del sistema di governance si rende necessario l'adeguamento dello Statuto di S.C.R. Piemonte S.p.A., allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, anche al fine, in linea con la volontà della Giunta Regionale, di rafforzare il controllo analogo nei confronti di una società in regime di "in house providing", nel rispetto dei principi della normativa nazionale ed europea vigente.

Acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, in data 12 ottobre 2015.

Vista:

- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 ("Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte)");
- la D.G.R. n. 3-7231 del 29 ottobre 2007 e s.m.i. (Approvazione primo statuto SCR);
- la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 24 ("Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007 n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 e abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11");

ritenuto che la proposta di nuovo statuto può considerarsi favorevolmente, e, quindi, di dare fin d'ora indirizzo al rappresentante regionale, che interverrà all'assemblea della Società che sarà all'uopo convocata, di esprimersi favorevolmente all'adozione dello statuto stesso, nonché all'introduzione di ulteriori integrazioni non sostanziali che dovessero rivelarsi necessarie in sede di discussione assembleare,

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare il nuovo statuto sociale di "S.C.R. Piemonte S.p.A." come risultante dall'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il rappresentante regionale, che interverrà all'assemblea della Società che sarà all'uopo convocata, ad esprimersi favorevolmente su tale adeguamento nonché all'introduzione di ulteriori integrazioni non sostanziali che dovessero rivelarsi necessarie in sede di discussione assembleare.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

SCR PIEMONTE S.P.A.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA – OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione

1.1

In attuazione della L.R. 6 agosto 2007, n. 19, è costituita la Società per Azioni, a capitale interamente pubblico, denominata "Società di committenza Regione Piemonte S.p.A.", ovvero, in forma abbreviata "SCR Piemonte S.p.A." (di seguito, anche solo "Società").

Art. 2 - Sede legale

2.1

La Società ha sede legale in Torino.

Art. 3 - Durata

3.1

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

Art. 4 - Oggetto Sociale

4.1

La Società svolge le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e di stazione unica appaltante ai sensi dell'art. 13 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e del D.P.C.M. 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 26 luglio 2007, n. 19.

4.2

La Società, anche in attuazione della Programmazione di cui all'art. 6 della L.R. n. 19/2007, svolge le attività necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 4.1 del presente art., e, comunque, le seguenti attività:

- a) la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;
- b) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto pre-commerciale;
- c) l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006, la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, la stipula di convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi e l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;
- d) tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c), incluse le procedure di esproprio.

4.3

La Società, in veste di stazione appaltante, realizza:

- a) gli interventi affidati, in qualità di centrale di committenza regionale, dalla Regione Piemonte e dai soggetti di cui all'art 3, comma 1, lettera a), della L.R. n. 19/2007 ed individuati nella Programmazione di cui all'art. 6 della stessa legge;
- b) gli interventi affidati, in qualità di stazione unica appaltante, dalla Regione Piemonte e dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della L.R. n. 19/2007 ed individuati nella

Programmazione di cui all'art. 6 della stessa legge, ovvero affidati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della stessa legge, mediante Convenzioni, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 30 giugno 2011.

4.4

La Società redige, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. n.19/2007, appositi studi di fattibilità per la redazione del Piano degli Interventi di cui all'art. 6, comma 3, della medesima legge.

4.5

Nell'espletamento delle sue funzioni la Società opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.

4.6

Nella realizzazione della sua attività, la Società opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

4.7

La Società può svolgere attività e compiere operazioni inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante partecipazioni, dirette o indirette, o interessenze, in altre società pubbliche aventi oggetto analogo od affine al proprio.

4.8

Per lo svolgimento delle attività previste all'art. 2 della L.R. n. 19/2007, è stabilito un meccanismo di remunerazione (commissione) sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario degli strumenti di approvvigionamento e di negoziazione posti in essere dalla Società, sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2-bis, della L.R. n.19/2007, nel rispetto dei criteri e delle modalità di applicazione di detta commissione definiti dalla Giunta regionale in attuazione della medesima legge. Al fine di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica regionale, le entrate derivanti dall'applicazione della commissione di remunerazione verranno destinate integralmente alla copertura delle spese di funzionamento della Società, nonché di promozione sul territorio delle attività della Società medesima.

4.9

Per le finalità statutarie, la Società partecipa attivamente al c.d. "Sistema a rete", costituito ai sensi dell'art. 1, comma 457, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, dalle centrali di committenza aventi ambito regionale o locale e la Consip S.p.A., perseguendo l'obiettivo di implementare e sviluppare detto "Sistema a rete", in un'ottica di piena e fattiva collaborazione con tutte le altre centrali di committenza (nazionale e regionali/locali) presenti sul territorio nazionale, di ottimizzazione delle risorse e di condivisione dei risultati.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Capitale Sociale

5.1

Il capitale sociale è: di Euro 1.120.000,00 (unmilionecentoventimila/00) ed è rappresentato da n. 1.120.000 (unmilionenovecentoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

5.2

Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari.

5.3

La Società è a totale partecipazione pubblica ed il capitale sociale iniziale è interamente sottoscritto dalla Regione Piemonte.

5.4

Il capitale sociale può essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, una o più volte, con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità ed i termini stabiliti nella Delibera di aumento.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 6 - Assemblea della Società

6.1

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, e può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio del Comune ove ha sede la Società.

6.2

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea potrà essere convocata al massimo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

6.3

La convocazione dell'Assemblea deve farsi a cura del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico mediante avviso comunicato ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno 8 (otto) giorni prima, con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (posta elettronica certificata), comunque inoltrato al domicilio risultante dal libro soci. Nel caso di comunicazione avvenuta a mezzo telegramma o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito allo specifico recapito espressamente comunicato dal socio e risultante dal libro soci.

6.4

L'Assemblea può essere convocata altresì su richiesta del socio titolare della maggioranza del capitale sociale, ovvero ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritengano opportuno.

6.5

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno e il luogo per le successive convocazioni, nell'eventualità in cui in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

6.6

Si reputano regolarmente costituite in forma totalitaria le Assemblee, comunque convocate, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

6.7

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 6.6, ciascuno dei partecipanti può tuttavia opporsi alla deliberazione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato e dovrà in ogni caso essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

6.8

E' possibile tenere l'Assemblea anche per audio o audio video conferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, specificando i luoghi audio o audio video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

6.9

Intervengono all'Assemblea i soci che alla data della stessa risultino iscritti nel libro dei soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

6.10

Ciascun socio in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà rimanere conservata dalla Società e non potrà essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

6.11

Il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega stessa. Se la delega è stata conferita solo per la singola Assemblea, ha effetto anche per le eventuali successive convocazioni.

6.12

E' ammessa anche la procura generale da valersi per più Assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno. La rappresentanza non può comunque essere conferita né ai membri degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste.

6.13

Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

6.14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dalla persona designata dagli intervenuti.

6.15

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle singole deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari e proclamare i relativi risultati.

6.16

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima convocazione che nelle successive, si costituisce e delibera validamente con la presenza e le maggioranze di legge.

6.17

Salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea.

Art. 7 - Compiti dell'Assemblea

7.1

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) determina il compenso degli amministratori o dell'Amministratore Unico, nonché dei sindaci;
- c) delibera sulla responsabilità degli amministratori o dell'Amministratore Unico, nonché dei sindaci ;
- d) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone il compenso, nel rispetto della normativa vigente;
- e) delibera sulla distribuzione degli utili;
- f) delibera l'eventuale trasferimento della sede sociale fuori dal territorio della Regione Piemonte;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

7.2

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 8 - Amministrazione

8.1

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, incluso il Presidente o, in alternativa, da un Amministratore unico.

8.2

I membri dell'Organo amministrativo sono nominati e revocati, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, dalla Giunta regionale che, nell'individuazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, deve assicurare l'equilibrio tra i generi ai sensi di legge.

8.3

Il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli investiti di particolari cariche e l'Amministratore Unico in caso di Organo monocratico, consiste esclusivamente nella corresponsione di un gettone di presenza il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

8.4

L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito alla nomina e, comunque, per non oltre tre esercizi ed i componenti sono rieleggibili per non più di una volta. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

8.5

Non possono far parte dell'Organo amministrativo coloro che si trovano nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 e s.m.i.

Art. 9 - Requisiti di professionalità, competenza ed onorabilità

9.1

I componenti dell'Organo amministrativo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali alle attività afferenti l'oggetto sociale;

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti nei settori elencati all'art. 1 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

9.2

La carica di Consigliere di Amministrazione o di Amministratore Unico non può essere ricoperta da colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo in caso di estinzione del reato;

e) versi in ogni diversa ulteriore ipotesi di inconferibilità di incarichi previsti dalla normativa vigente.

9.3

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Art. 10 - Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

10.1

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea dei soci.

10.2

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico:

a) ha la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) esercita i poteri di pianificazione, finanza e controllo, gestione delle risorse umane;

c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione quando esistente, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi;

d) dà o fa dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quando esistente;

e) presiede l'Assemblea;

f) esercita, oltre a quanto sopra ed oltre agli altri poteri che eventualmente gli siano stati conferiti dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente, anche ogni altro potere delegato dal Consiglio di Amministrazione quando esistente.

Il Presidente adotta, in casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica.

Il Presidente o l'Amministratore Unico, nei limiti dei poteri ad esso spettanti e/o delegati, ovvero sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione quando esistente, può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti al Direttore Generale, a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Art. 11 - Competenze dell'Organo amministrativo

11.1

Fatto salvo quanto contenuto in altri articoli, l'Organo amministrativo, cui spetta la gestione dell'impresa, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente Statuto riservano ad altri.

11.2

Il Consiglio di Amministrazione, quando esistente, può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni al Presidente, oltre ai poteri che a questi già competono per statuto o in forza di delibera dell'Assemblea dei soci al momento della sua nomina o successivamente.

11.3

L'Organo amministrativo promuove l'adozione di un Codice Etico che regolamenti l'attività della Società e dei dipendenti e collaboratori e, in concorso con il Collegio Sindacale, ne verifica periodicamente lo stato di attuazione ed applicazione.

Art. 12 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in caso di amministrazione affidata ad organo collegiale.

12.1

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

12.2

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante strumenti idonei, anche elettronici, attestanti l'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

12.3

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati, e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

12.4

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

12.5

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

12.6

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

12.7

Le deliberazioni dell'Organo amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

12.8

Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal Segretario.

Art. 13 - Rappresentanza della Società

13.1

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della Società verso i terzi ed in ogni stato e grado di giudizio, civile, penale ed amministrativo. In caso di amministrazione affidata ad organo collegiale, in assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza è attribuita al Vice Presidente.

Art. 14 - Collegio Sindacale

14.1

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

14.2

La Giunta regionale nomina, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; la Giunta regionale, nell'individuazione dei membri del Collegio Sindacale, deve assicurare l'equilibrio tra i generi ai sensi di legge.

14.3

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso spettante ai suoi componenti.

14.4

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rinnovabili per non più di una volta. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

14.5

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2399 del Codice Civile, ovvero nelle situazioni di cui al precedente art. 9.2.

14.6

Non possono, inoltre, essere nominati Sindaci coloro che rivestano la carica di Sindaco o di membro dell'organo di controllo in più di altre cinque società. I sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

14.7

Non possono far parte del Collegio Sindacale coloro che si trovano nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 e s.m.i.

14.8

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

14.9

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

14.10

È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati. Verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

14.11

Fino a quando la società rientra nei casi previsti dall'articolo 2409 bis, 3° comma del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria può decidere di affidare al Collegio Sindacale anche la revisione legale dei conti.

Qualora la revisione legale dei conti venga affidata ad un revisore o ad una società di revisione, agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2409 bis e dall'articolo 2409 septies del Codice Civile.

Art. 15 - Direttore Generale

15.1

Il Direttore Generale può essere nominato, previo conforme parere della Giunta regionale, dall'Organo amministrativo, che ne determina contestualmente il relativo trattamento retributivo in misura non superiore a quello riconosciuto ai Direttori regionali.

Il Direttore Generale viene scelto sulla base di criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio in attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; in attività di direzione aziendale acquisita presso imprese operanti nei settori dell'ingegneria civile e/o impiantistica, di direzione tecnica con responsabilità economiche finanziarie presso enti pubblici e/o amministrazioni pubbliche.

15.2

Una quota non inferiore al 30% del compenso attribuito dovrà essere corrisposta al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento gestionale fissati dall'Organo amministrativo.

15.3

Non può essere nominato Direttore Generale colui che si trovi nelle situazioni di cui al precedente art. 9.2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'Organo amministrativo entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

15.4

Il Direttore Generale, oltre a coordinare l'attività nei settori di attività prioritaria nel rispetto delle deliberazioni dell'Organo amministrativo, esercita le funzioni ed i poteri a lui delegati dal Presidente, mediante apposita procura speciale.

15.5

Il Direttore Generale dura in carica 3 anni, rinnovabili.

15.6

Le funzioni del Direttore sono incompatibili con l'esercizio di qualunque altro impiego, commercio, industria o professione, salva l'autorizzazione a tale esercizio da parte dell'Organo amministrativo.

15.7

Al Direttore Generale è inibita ogni attività che confligga con l'interesse della Società.

15.8

Qualora l'Organo amministrativo decida di non provvedere alla nomina del Direttore Generale le relative funzioni possono essere esercitate dall'Amministratore Unico.

Art. 16 - Revisione legale dei conti

16.1

L'Assemblea ordinaria può a sua scelta affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione avente i requisiti di legge.

16.2

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del comma precedente:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

16.3

L'Assemblea, nel conferire l'incarico al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

TITOLO IV

IL PERSONALE

Art. 17 - Struttura organizzativa

17.1

La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con deliberazione dell'Organo amministrativo.

17.2

La deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa della Società.

Art. 18 - Assunzioni e trattamento economico e normativo del personale

18.1

Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione ed il trattamento economico e normativo del personale della Società sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria.

TITOLO V BILANCIO ED UTILI

Art. 19 - Bilancio ed informativa sociale

19.1

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

19.2

Al termine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

19.3

Il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea della Società entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero al massimo entro 180 (centottanta) giorni qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile.

19.4

Sulla distribuzione degli utili l'Assemblea delibera a norma di legge, salve le destinazioni a riserva prescritte dalla legge e le altre eventuali destinazioni deliberate dall'Assemblea nel rispetto della legge.

19.5

Nel Bilancio devono essere indicate le partecipazioni in società controllate.

19.6

Sul sito web istituzionale della Società sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) gli atti a rilevanza esterna, fermi restando i limiti imposti dalla normativa statale vigente;
- b) il bilancio di previsione annuale;
- c) il trattamento economico degli organi di amministrazione, di controllo e della dirigenza;
- d) l'elenco aggiornato degli incarichi esterni e delle consulenze assegnati con l'indicazione del destinatario, del relativo provvedimento di affidamento e dei corrispettivi, previsti e liquidati;
- e) l'elenco dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito ai dipendenti;
- f) i contributi, le sovvenzioni, i crediti, i sussidi e i benefici di natura economica e finanziaria assegnati con la relativa indicazione del soggetto beneficiario;
- g) l'elenco di tutti gli affidamenti assegnati attraverso procedura diretta o mediante procedura ad evidenza pubblica;
- h) una sintetica informativa sull'andamento della Società con riferimento, alla data del 30 giugno di ciascun anno.

19.7

La Società è tenuta, altresì, a rendere pubblico il Bilancio sociale, con particolare riferimento ai risultati conseguiti nell'applicazione dei criteri di gestione previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i.

19.8

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza e sulla pubblicità inerenti ulteriori dati ed informazioni della Società.

TITOLO VI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20 - Pubblicità

20.1

Sono pubblicate sul sito istituzionale le informazioni di cui al primo comma della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 e s.m.i.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 21 - Scioglimento

21.1

In caso di scioglimento della Società, a qualunque causa dovuto, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti.

Art. 22 - Disposizioni generali

22.1

La Società è dotata di Organismo di Vigilanza per l'ottemperanza al D. Lgs. 231/2001.

22.2

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, delle leggi speciali, nazionali e regionali in materia.